

La frazione umida veniva conferita all'impianto di compostaggio «Biocompost Irpino SRL» di Bisaccia (AV), ove il rifiuto, in tempo reale e senza subire alcun trattamento, veniva semplicemente triturato e miscelato, per poi essere trasportato (con DDT che ne attestavano falsamente la natura di «ammendante compostato misto» ed in assenza, quindi, della prescritta documentazione per il trasporto dei rifiuti) e smaltito all'interno di una ex cava dell'Edil C. di Ortona (ove era in corso un ripristino ambientale);

Con i seguenti ruoli:

Pasquale Del Grosso, sovrintendeva e coordinava il traffico illecito, avendo rapporti diretti con le imprese campane che conferivano i rifiuti (Sele Ambiente, Ilside e Gesia), gestendo direttamente il filone correlato al trasporto e allo smaltimento illecito della frazione secca e cooperando, mediante stabili contatti con Erminio Arminio e Ciaffa Gerio, alla gestione illecita della frazione umida;

Gerio Ciaffa, amministratore di fatto dell'Edil C e della PL Trasporti, concorreva nel traffico illecito, attraverso l'utilizzo dei complessi aziendali relativi alle due imprese sopra indicate, occupandosi della direzione, del coordinamento, del trasporto e dello smaltimento illecito della frazione umida presso l'ex cava dell'Edil C. in Ortona e fornendo, all'occorrenza, supporto operativo al trasporto e allo smaltimento illecito della frazione secca;

Giuseppe De Nittis, amministratore di diritto della Edil C, concorreva nel traffico illecito, mettendo consapevolmente a disposizione dell'organizzazione il complesso aziendale della predetta impresa, con riferimento alla fase di smaltimento illecito della frazione umida presso l'ex cava dell'Edil C. in Ortona;

Arminio Erminio e Pasquale Martino Di Ieso, rispettivamente amministratore e responsabile dei flussi della Biocompost Irpino srl, concorrevano nel traffico illecito, mettendo consapevolmente e stabilmente a disposizione dell'organizzazione lo stabilimento di Bisaccia della Biocompost, ove i rifiuti umidi venivano inizialmente portati per poi essere messi in circolazione come compost — ancorché il rifiuto non subisse alcun tipo di trattamento di compostaggio ma fosse unicamente triturato e miscelato — per poi essere trasportati presso l'ex cava della Edil C., ove venivano illecitamente smaltiti;

Michele Brandonisio, amministratore della Ecoball Bat, concorreva nel traffico illecito, mettendo consapevolmente e stabilmente a disposizione dell'organizzazione il complesso aziendale della Ecoball Bat e, in particolare, l'area immobiliare di sua proprietà in Carapelle, ufficialmente indicata come sede della Ecoball Bat, ma, in realtà utilizzata esclusivamente come base operativa del traffico illecito riguardante la frazione secca;

Gianluca Cantarelli, Giuseppe Zenga, Francesco Giuseppe Caruso, Tommaso Bruno, Luca Pipoli, Francesco Di Leno e Donato Del Grosso, tutti nella qualità di autisti, concorrevano nel traffico illecito occupandosi consapevolmente e stabilmente, in qualità di autotrasportatori, della conduzione dei camion con cui si effettuava il trasporto e lo smaltimento illecito dei rifiuti;

Donato Petronzi, titolare dell'omonima ditta individuale, concorreva nel traffico illecito, mettendo consapevolmente e stabilmente a disposizione dell'organizzazione, con particolare riferimento alla fase del trasporto e dello smaltimento illecito della c.d. frazione secca, i camion aziendali e la sua licenza per il trasporto dei rifiuti per conto terzi;

Claudio Durante e Francesco Pelullo, concorrevano nel traffico illecito, mettendo consapevolmente e stabilmente a disposizione dell'organizzazione i terreni di cui avevano il possesso per effettuare gli sversamenti illeciti della frazione secca del rifiuto oggetto del traffico illecito;

In Ortona (FG), Carapelle (FG) ed altri luoghi da febbraio 2013 con perdurante attualità.

Letti gli atti, pervenuti in Cancelleria in data 14 luglio 2014;

Ascoltato il giudice relatore;

Visti i motivi di gravame ed uditi il difensore presente;

Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza;

#### PREMETTE

Con l'impugnata ordinanza il Gip del Tribunale di Bari rigettava l'istanza di revoca della misura cautelare carceraria in atto nei confronti di Di Ieso Pasquale Martino — ristretto in forza di ordinanza notificata in data 11 aprile 2014 quale organizzatore, in concorso con altri, di un traffico illecito di rifiuti operante Ortona (FG), Carapelle (FG) ed altri luoghi da febbraio 2013 con perdurante attualità — per la permanenza delle esigenze cautelari già evidenziate

